



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA DI VIGILANZA E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 94 DEL 18/06/2024

OGGETTO: ORDINANZA DI ISTITUZIONE DI SENSO UNICO IN VIA PRATO ARIGHETTO A MARINA DI CAMPO, CON DIREZIONE DA VIA PIETRI VERSO VIA DELLA COSTA, A PARTIRE DA VENERDI' 21 GIUGNO 2024.

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

VISTA la richiesta via mail del 13/06/2024, da parte dell'impresa Salvini, in qualità di ditta esecutrice di lavori presso il cantiere per la costruzione del nuovo Conad e viabilità connessa, per emissione di apposita ordinanza di istituzione di senso unico in via Prato Arighetto, nel Comune di Campo nell'Elba, con direzione da Via Pietri a Via della Costa, per poter eseguire quanto previsto nella convenzione approvata, dal giorno 21 giugno 2024;

RITENUTA la necessità di disciplinare la circolazione veicolare nell'area interessata dal cambiamento di viabilità, al fine di salvaguardare la sicurezza dei veicoli e dei pedoni;

VISTO l'art. 7 del Codice della strada, emanato con Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992;

VISTO il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, emanato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

VISTO il D. Lgs 267/2000;

VISTO il Decreto del Sindaco di Campo nell'Elba n° 24 del 29/09/2022, con cui affida al Dr. Francesco Modica di Marco, la Responsabilità dell'Area di Vigilanza;

DISPONE

ISTITUZIONE SENSO UNICO IN TUTTA VIA PRATO ARIGHETTO A MARINA DI CAMPO, CON DIREZIONE DA VIA PIETRI A VIA DELLA COSTA, A PARTIRE DAL GIORNO VENERDI' 21 GIUGNO 2024.

La ditta che si occuperà dei lavori di cui sopra dovrà garantire il posizionamento della idonea ed esaustiva segnaletica, presegnalare e delimitare adeguatamente l'area interessata e gli eventuali mezzi operativi, nonché adottare tutte le altre cautele richieste, previste dal Codice della strada e relativo Regolamento di Esecuzione, al fine di garantire la sicurezza delle persone e della circolazione, sia di giorno che di notte.

In caso di violazioni delle dette prescrizioni troveranno applicazione le sanzioni previste dall'art. 21 del Nuovo codice della Strada.

Per i trasgressori ai divieti imposti con la presente ordinanza trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 7, comma 13, del nuovo Codice della strada.

- Il personale di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

- A norma dell'art.3, comma 4 della legge 7.8.90 n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6.12.1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazioni di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.

- In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del D.L. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all'articolo 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

- A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area di Vigilanza.

La presente Ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio.

**IL RESPONSABILE
MODICA DI MARCO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)**